ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1179 DEL 7 AGOSTO 2026

Bando per la concessione di contributi a condomìni situati nel territorio regionale per interventi di efficientamento energetico, ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale 4 luglio 2025, n. 8.

Sommario

Art. 1 Finalità o obiettivi ... 2
Art. 2 Definizioni ... 2
Art. 3 Dotazione finanziaria ... 5
Art. 4 Procedura per la concessione delle risorse ... 5
Art. 5 Soggetti beneficiari ... 5
Art. 6 Interventi finanziabili ... 5
Art. 7 Spese ammissibili ... 8
Art. 8 Spese non ammissibili ... 8
Art. 9 Presentazione della domanda di contributo ... 9
Art. 10 Termini e modalità di concessione ... 11
Art. 11 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria ... 11
Art. 12 Rendicontazione ed erogazione del contributo ... 12
Art. 13 Cumulabilità del contributo ... 13
Art. 14 Comunicazioni ... 13
Art. 15 Controlli e obblighi del beneficiario ... 13
Art. 16 Revoca ... 14
Art. 17 Responsabile del procedimento e trattamento dati personali ... 14
Art. 18 Rinvio ... 15
Art. 19 Pubblicazione, informazioni e contatti ... 15

Art. 1 Finalità o obiettivi

1. Con il presente bando (di seguito "bando"), in forza dell'articolo 3 della legge regionale .4 luglio 2025, n. 8 (Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato), la Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito, Regione), al fine di promuovere la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale e la qualità di vita sul territorio regionale, in coerenza con i contenuti di cui alla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia e in linea con gli obiettivi del Piano energetico regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.167/Pres. del 17 dicembre 2024, sostiene la realizzazione di interventi volti all'efficientamento energetico a servizio di parti comuni di edifici condominiali, situati nel territorio regionale, che portino al miglioramento dell'indice di Prestazione energetica Globale non rinnovabile risultante dall'attestato di prestazione energetica dell'edificio (APE), mediante la concessione di contributi destinati ai condomini situati nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del bando si fa riferimento alle seguenti definizioni:

a) **Edificio:** costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi, ai sensi dell''articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
b) **Unità immobiliare**: porzione di edificio ubicata in edificio condominiale costituente un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario, catastalmente individuato con foglio, mappale e subalterno.
c) **Decreto requisiti minimi 2025**: decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025 (Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante <<Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici>>).
d) **Titolo edilizio**: atto abilitativo richiesto, presentato o segnalato al comune in cui è localizzato il richiedente condominio, ai sensi della legge regionale 19/2009, idoneo alla realizzazione degli interventi previsti dal D.M. 28 ottobre 2025 per cui è richiesto il contributo. Se il titolo è già stato richiesto, presentato o segnalato deve essere comunque aggiornato presso il Comune con riferimento al **Decreto requisiti minimi 2025**.
e) **Registro catastale dell'Agenzia delle Entrate**: sistema informativo catastale di cui al Regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652 come gestito dall'Agenzia delle Entrate, contenente i dati ufficiali relativi alla identificazione e classificazione dei beni immobili.
f) **Registri tavolari**: registri immobiliari tenuti presso gli Uffici tavolari competenti, nei quali sono iscritti, con valore di pubblicità costitutiva, i diritti reali sugli immobili siti nei territori soggetti a sistema tavolare, secondo la normativa vigente. I comuni in cui vige il sistema tavolare sono i seguenti PROVINCIA di TRIESTE: Duino-Aurisina, San Dorligo della Valle-Dolina, Monrupino, Sgonico, Muggia, Trieste, PROVINCIA di GORIZIA: Capriva del Friuli, Mossa, Cormons, Romans d'Isonzo, Doberdò del Lago, Ronchi dei Legionari, Dolegna del Collio, Sagrado, Farra d'Isonzo, San Canzian d'Isonzo, Fogliano, Redipuglia, San Floriano del Collio, Gorizia, San Lorenzo Isontino, Gradisca d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Grado, Savogna d'Isonzo, Mariano del Friuli, Staranzano, Medea, Turriaco, Monfalcone, Villesse, Moraro, PROVINCIA di UDINE:, Aiello del Friuli, Ruda, Aquileia, San Vito al Torre, Campolongo-Tapogliano, Cervignano del Friuli, Tarvisio, Chiopris-Viscone, Terzo d'Aquileia, Fiumicello-Villa Vicentina, Malborghetto-Valbruna, Visco, Pontebba. Ai fini della dimostrazione dei diritti reali sugli immobili è necessaria la presentazione della domanda di intavolazione.
g) **Condominio**: complesso immobiliare caratterizzato dalla coesistenza di proprietà esclusive riferite a due o più unità immobiliari e di proprietà comuni sulle parti dell'edificio individuate ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile. I condomìni possono essere costituiti anche da più edifici aventi parti comuni. Ai fini del presente bando, il condominio è costituito dal complesso immobiliare con più di 8 unità immobiliari.

h) **Supercondominio o condominio plurimo**: insieme di più condomìni autonomi accomunati dalla comunione di beni o servizi funzionali all'uso comune, che complessivamente includono più di otto unità immobiliari e la cui gestione è regolata dalle norme sul condominio.
i) **Condominio minimo:** edificio costituito da un numero tra 2 e 8 unità immobiliari di proprietà di almeno due persone fisiche.
j) **Condominio parziale:** si considera parziale il **condominio** composto di parti che sono comuni solamente a un gruppo di condòmini (art. 1123, terzo comma, cod. civ.) con almeno 2 proprietari distinti. È il caso del condominio con **più scale separate** oppure con terrazzi o lastrici che coprono solamente alcuni appartamenti. Il condominio parziale, per accedere al bando, deve far parte di un condominio con più di 8 unità immobiliari.
k) **Richiedente condominio:** condominio, supercondominio o condominio parziale che presenta domanda di contributo.
l) **Condòmino**: proprietario di un'unità immobiliare ubicata in un condominio.
m) **Parti comuni dell'edificio**: parti dell'edificio appartenenti in proprietà comune ai proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio.
n) **Amministratore di condominio**: soggetto nominato dall'assemblea condominiale, obbligatorio quando i condòmini sono più di otto ai sensi dell'articolo 1129 del Codice civile, ed incaricato della gestione e rappresentanza del condominio
o) **Condòmino delegato:** soggetto delegato dagli altri condòmini alla presentazione della domanda, in assenza dell'amministratore di condominio, nel caso in cui i condòmini sono uguali o inferiori a 8, per condomini comunque con più di 8 unità immobiliari.
p) **Interventi da realizzare:** interventi definiti nella domanda di contributo e relativi alle tipologie ammissibili indicate nella "Tabella delle tipologie degli interventi ammissibili" dell'articolo 6 del bando.
q) **Interventi finanziabili:** sono quelli individuati nella "Tabella delle tipologie degli interventi ammissibili" riportata all'articolo 6 del bando e previsti dal Decreto requisiti minimi 2025 e dal decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 (Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio).
r) **Spese ammissibili:** spese sostenute dal giorno successivo alla domanda, da considerare per il calcolo del contributo, come specificate all'articolo 7 del bando, con riferimento sia ai documenti fiscali che ai documenti di pagamento.
s) **Quota di spesa:** importo della spesa complessiva imputato a ciascuna unità immobiliare, calcolato in base ai millesimi di proprietà ad essa attribuiti.
t) **Ristrutturazione importante:** ai sensi del punto 1.4.1 del Decreto requisiti minimi 2025 è definita ristrutturazione importante l'intervento edilizio che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio delimitante un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Qualora l'edificio sia composto da più unità immobiliari, la superficie su cui calcolare la percentuale di incidenza di intervento è quella dell'involucro dell'intero edificio, costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono.
t1) **Ristrutturazione importante di primo livello:** ai sensi del punto 1.4.1 del Decreto requisiti minimi 2025 nella ristrutturazione importante di primo livello l'intervento, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati. È richiesto il rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4, 5 e 6 (integrazione di punti di ricarica di veicoli elettrici) del Decreto requisiti minimi 2025. In caso di climatizzazione estiva si rimanda all'articolo 8, comma 3 (Spese non ammissibili).
t2) **Ristrutturazione importante di secondo livello:** ai sensi del punto 1.4.1 del Decreto requisiti minimi 2025 l'intervento, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di

elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica. È richiesto il rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4, 5 e 6 (integrazione di punti di ricarica di veicoli elettrici) del Decreto requisiti minimi 2025.

u) **Riqualificazione energetica**: ai sensi del punto 1.4.2 del Decreto requisiti minimi 2025 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 28 ottobre 2025 si definiscono interventi di "riqualificazione energetica di un edificio" gli interventi non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 del Decreto requisiti minimi 2025 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza (capitoli 2, 5 e 6).

v) **Ristrutturazione dell'impianto termico:** ai sensi dell'Allegato A al decreto legislativo 192/2005, è definita come un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Affinché l'intervento si configuri come ristrutturazione dell'impianto termico, è condizione necessaria che vi sia la modifica sostanziale di tutti i sistemi presenti

w) **Copertura**: la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura.

x) **Attestato di Prestazione Energetica (APE):** documento, rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica; è richiesto un **APE pre e post intervento per ciascuna unità immobiliare interessata dai lavori, comprese le unità non ad uso residenziale** (escludendo le unità per le quali non può essere redatta come garage, cantine, depositi) e il relativo deposito nel Catasto regionale CENEDfvg. Ai fini del presente bando si intendono gli APE validi di tutte le unità immobiliari di data successiva alla data entrata in vigore del D.M. requisiti minimi 2025, depositati nel Catasto regionale CENEDfvg.

y) **Indice di Prestazione Energetica Non Rinnovabile medio del richiedente condominio** -
EPnren medio del richiedente condominio (kWh/m² anno): è' calcolato individuando la prestazione media ponderata rispetto alla superficie utile climatizzata con le seguenti modalità.

- per interventi di sola climatizzazione invernale e/o interventi sull'involucro:

$EP_{H,nren} = \Sigma_j (EP_{H,nren} * S_j) / \Sigma_j S_j$

- per interventi relativi alla sola produzione di acqua calda sanitaria:

$EP_{W,nren} = \Sigma_j (EP_{W,nren} * S_j) / \Sigma_j S_j$

- per interventi di climatizzazione invernale e/o interventi sull'involucro e interventi relativi alla produzione di acqua calda:

$EP_{H,nren} + EP_{W,nren} = [\Sigma_j (EP_{H,nren} * S_j) + \Sigma_j (EP_{W,nren} * S_j)] / \Sigma_j S_j$

dove:

$EP_{H,nren}$(kWh/m² anno): Indice di Prestazione Energetica Non Rinnovabile per la climatizzazione invernale e per interventi sull'involucro;

$EP_{W,nren}$(kWh/m² anno): Indice di Prestazione Energetica Non Rinnovabile per la produzione di acqua calda sanitaria;

S_j (m^2): superficie utile climatizzata dell'j-esima unità immobiliare

I valori dovranno essere calcolati con la medesima norma di calcolo prima e dopo l'intervento, includendo i medesimi servizi energetici sia prima che dopo intervento.

z) **Servizi:** nell'APE il termine "servizi" indica gli impianti e le funzioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare che concorrono ai consumi energetici e alla determinazione della classe energetica. I principali servizi considerati sono: climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria (ACS) ai sensi del punto 1.1 dell'Allegato 1 al Decreto requisiti minimi 2025.

aa) **IOL:** Istanze on line, applicativo informatico predisposto da Insiel S.p.A., da utilizzare per la presentazione delle domande di contributo e per la rendicontazione della spesa.

bb) **Realizzazione dell'intervento**: la conclusione dei lavori è attestata da un tecnico abilitato o dall'impresa realizzatrice.
cc) **Data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione**: data dell'ultima fattura ammessa a rendicontazione del contributo attraverso il sistema IOL.
dd) **Data antecedente a quella di presentazione della domanda**: la data riferita almeno al giorno precedente rispetto al giorno di presentazione della domanda.

Art. 3 Dotazione finanziaria

1. Il bando, in attuazione della legge regionale 8/2025, ha complessivamente una dotazione finanziaria di **500 mila euro a valere sull'esercizio 2026** nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per gli anni 2026-2028. Negli anni successivi la dotazione è individuata con riferimento alle risorse stanziate a valere sul corrispondente capitolo di bilancio di ciascun esercizio finanziario.
2. Le domande sono finanziate in ordine cronologico in relazione alla dotazione complessiva delle risorse stanziate.
3. Le risorse sono concesse fino all'esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'importo del contributo spettante, il contributo regionale viene concesso per un importo inferiore ed eventualmente integrato in presenza di ulteriori risorse.

Art. 4 Procedura per la concessione delle risorse

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000, il contributo è concesso attraverso il procedimento a sportello. Al fine dell'istruttoria si considera la data e l'ora di trasmissione della domanda in ordine cronologico tramite il sistema informatico IOL. Al fine di stabilire con precisione il momento della presentazione della domanda, il sistema IOL tiene conto di data e ora della ricezione da parte del server regionale, attestata dalla protocollazione automatica.

Art. 5 Soggetti beneficiari

1. Possono partecipare al presente bando esclusivamente i condomini e i supercondomini come definiti all'articolo 2, in possesso di codice fiscale, con esclusione dei condomini minimi.
2. Possono inoltre presentare domanda di contributo i condomini parziali in possesso di codice fiscale inseriti in condomini o supercondomini come definiti all'articolo 2
3. Tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, richiesti dal presente bando devono essere posseduti alla data della domanda di contributo.

Art. 6 Interventi finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo solamente gli interventi sugli immobili dei soggetti previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, situati nel territorio regionale.
2. Il contributo può essere richiesto solamente con riferimento alle quote millesimali delle unità abitative di categorie catastali da A1 ad A6 e A11, incluse nel richiedente condominio, di proprietà di condòmini persone fisiche.
3. Gli interventi descritti nella "Tabella tipologie degli interventi ammissibili" devono essere **realizzati su parti comuni del richiedente condominio o proprietà condominiali** ed essere finalizzati al miglioramento della prestazione energetica del richiedente condominio. Possono essere finanziati anche interventi che non hanno un effetto diretto sulla prestazione energetica, ma che sono richiesti obbligatoriamente dal Decreto requisiti minimi 2025 (o da altre norme nazionali) a seguito della tipologia di intervento che ha interessato l'immobile (a titolo esemplificativo, l'installazione di contabilizzazione del calore, la predisposizione per la ricarica di veicoli elettrici).
4. Il contributo è concesso a fondo perduto nella misura indicata nella "Tabella tipologia degli interventi ammissibili" di seguito indicata, per la realizzazione degli interventi definiti nella domanda di contributo.

5. Qualora un titolo edilizio sia già stato richiesto, presentato o segnalato presso il Comune, per la realizzazione degli interventi ammissibili, lo stesso deve essere aggiornato alla normativa prevista dal Decreto requisiti minimi 2025 ai fini del riconoscimento del contributo.
6. Sono finanziabili gli interventi elencati nella “Tabella tipologia degli interventi ammissibili" del presente articolo secondo la misura e i limiti per ciascun intervento ammissibile:

TABELLA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

TIPOLOGIE INTERVENTI	Contributo massimo calcolato in base alla spesa ammissibile	Contributo massimo calcolato in base alla spesa ammissibile in caso di maggioranza dei millesimi di proprietà dell'ATER nel richiedente condominio
A. Interventi di miglioramento della prestazione energetica dell'edificio classificabili come "Ristrutturazione importante di primo livello" come definita all'art 2, comma 1, lett. t1) del bando.	40% della spesa fino al massimo di 300.000 euro di contributo totale	40% della spesa fino al massimo di 300.000 euro di contributo totale
B. Interventi di miglioramento della prestazione energetica dell'edificio classificabili come Ristrutturazione importante di secondo livello" come definita all'art. 2, comma 1, lett. t2) del bando...	40% della spesa fino al massimo di 150.000 euro di contributo totale	40% della spesa fino al massimo di 150.000 euro di contributo totale
C. Interventi di miglioramento della prestazione energetica dell'edificio classificabili come "Riqualificazione energetica" come definita all'art. 2, comma 1, lett. u) del bando	30% della spesa fino al massimo di 100.000 euro di contributo totale	40% della spesa fino al massimo di 100.000 euro di contributo totale
Qualora l'intervento comprenda la ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento, come definita all'articolo 2, comma 1, lett. v) del bando, con dismissione di un impianto di riscaldamento preesistente esclusivamente alimentato a gasolio, con sostituzione del medesimo con altro vettore energetico, l'importo massimo del contributo concedibile per le tipologie di intervento A), B) e C), è incrementato di euro 20.000,00 e comunque fino all'importo della spesa ammissibile sostenuta.		

7. Non sono ammesse domande con previsione di spesa ammissibile di importo inferiore a 20 mila euro.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L.R. 8/2025 la realizzazione dell'intervento deve determinare un **miglioramento della prestazione energetica dell'immobile.** La dimostrazione del miglioramento della prestazione energetica è necessaria per tutti gli interventi ed è effettuata sulla base dei valori degli indici di prestazione energetica non rinnovabile medi riferiti all'edificio oggetto della domanda di contributo, desunti dagli Attestati di Prestazione Energetica (APE) redatti prima e dopo la realizzazione degli interventi e depositati nel Catasto regionale CENEDfvg così come previsto all'articolo 2, comma 1, lett. x). In particolare, l'APE ante operam deve rappresentare la situazione esistente prima dell'esecuzione dei lavori, mentre l'APE post operam deve attestare le prestazioni energetiche conseguite a seguito degli interventi realizzati.

9. Ai fini della verifica, è richiesta la redazione dell'APE per ciascuna unità immobiliare del richiedente condominio comprese le unità non ad uso residenziale, sia nello stato ante operam sia nello stato post operam, con esclusione delle unità per le quali l'attestato non è previsto dalla normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo, garage, cantine e depositi. E' necessario che tutti gli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva siano registrati e in regola con i controlli di efficienza energetica nel Catasto regionale CRIT fvg all'atto di emissione dell'APE.

10. Il miglioramento della prestazione energetica si considera conseguito qualora l'**EP,nren medio** del richiedente condominio (comprensivo di tutte le unità immobiliari per le quali è possibile redigere l'APE),

calcolato nello stato post operam, risulti inferiore all'**EP,nren medio** del medesimo richiedente condominio nello stato ante operam in riferimento ai stessi servizi indicati nell'APE pre intervento.

11. Per le definizioni e le modalità di calcolo degli indicatori di prestazione energetica si rinvia all'articolo 2.

Art. 7 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per gli interventi ammissibili previsti all'articolo 6, riguardanti le parti comuni del richiedente condominio, di proprietà dei condòmini. Le spese ammissibili sono riferite alle unità residenziali di proprietà di persone fisiche con le limitazioni previste ai commi successivi. Gli interventi devono garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Sono ammissibili inoltre

a) i costi strettamente correlati agli interventi ammissibili (quali, ad esempio, ponteggi, sostituzione davanzali e opere di adeguamento, pittura, intonaco in conseguenza all'isolamento delle strutture opache verticali e di copertura, allacciamenti),
b) i costi per gli interventi indicati come obbligatori, a seguito della tipologia di intervento ammissibile, dal Decreto requisiti minimi 2025 e dal decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 (Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio) ancorché senza effetti sulla prestazione energetica, .
c) le spese per l'eventuale allacciamento alle reti di teleriscaldamento,
d) le spese per l'installazione di gruppi termici ibridi,
e) le spese tecniche, comprensive dei costi per la redazione di APE (attestati di prestazione energetica) delle unità immobiliari ammissibili e oggetto di intervento,
f) le spese amministrative, di istruttoria e di gestione della pratica,
g) gli oneri di sicurezza sostenuti per gli interventi, comprensivi di IVA.

2. Le spese ammissibili riguardano solamente le quote millesimali, riferite alle unità immobiliari ad uso residenziale rientranti nelle categorie catastali da A1 ad A6 e A11, che non siano utilizzate per l'esercizio di attività economica ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile o dove il diritto di proprietà sia intestato a impresa, imprenditore individuale o professionista, anche nella forma della comproprietà o della titolarità della nuda proprietà. In caso di utilizzo promiscuo dell'unità immobiliare da parte di professionisti o imprenditori, ai fini residenziali e per l'esercizio dell'attività, prevale la destinazione abitativa qualora la maggior parte della superficie sia utilizzata per tale finalità.

3. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese comprovate da fatture cartacee o corrispondenti all'originale o documenti equivalenti, di data successiva alla domanda, contenenti le indicazioni identificative dell'intervento e del soggetto, **intestate al** richiedente **condominio individuato dal codice fiscale**, contenente l'indicazione delle forniture e dei lavori eseguiti e l'indicazione dell'immobile a servizio del quale è stato eseguito l'intervento. Tutte le spese indicate nelle fatture devono essere dettagliate per voci di costo. Le spese, laddove non specificato si intendono comprensive dell'IVA.;

4. Le spese relative agli interventi realizzati di cui all'articolo 6 sono riconoscibili **se sostenute successivamente alla data della domanda di contributo.** A tal fine si tiene conto della data delle fatture e dell'effettivo pagamento. Il pagamento è comprovato dal bonifico bancario o postale divenuto esecutivo o da quietanza che riporti la data di avvenuto pagamento.

Art. 8 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese:
   a) sostenute per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 ad A6 e A11, qualora la relativa proprietà non sia riconducibile a una persona fisica;
   b) riferite a unità immobiliari ad uso non residenziale;
   c) non documentate mediante fatture e altra idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
   d) non riconducibili alla realizzazione degli interventi finanziabili individuati nella domanda di contributo.

2. Non sono altresì ammissibili le spese relative a interventi che non riguardino parti comuni del richiedente condominio o proprietà condominiali, nonché le spese relative a interventi che non determinino un miglioramento della prestazione energetica del richiedente condominio, calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. y). Sono tuttavia ammissibili le spese per interventi che, pur non determinando tale miglioramento, rientrino tra le tipologie finanziabili e siano previsti come obbligatori dal Decreto requisiti minimi 2025 (ad esempio colonnine di ricarica);
3. Sono inoltre escluse dall'ammissibilità le spese relative a:
   a) interventi effettuati nell'unità abitativa, non riconducibile a parte comune del richiedente condominio;
   b) l'installazione di generatori di calore alimentati da combustibili fossili, comprese le caldaie a condensazione. Sono ammissibili esclusivamente le spese relative alle caldaie qualora queste siano integrate in sistemi ibridi.
   c) interventi di ripristino dell'involucro edilizio che interessano esclusivamente strati di finitura, interni o esterni, nonché il rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, salvo i costi strettamente correlati agli interventi ammissibili di cui al comma 7 punto 1.a;
   d) spese per interventi sugli impianti esistenti finalizzati esclusivamente al mantenimento dell'efficienza e della sicurezza degli stessi e delle relative componenti, che non comportino la sostituzione dell'impianto o di sue parti;
   e) interventi di distacco dall'impianto centralizzato;
   f) installazione di impianti di climatizzazione estiva, salvo i casi di installazione di pompe di calore in sostituzione di impianti di climatizzazione invernale alimentati da fonti fossili o nell'ambito di sistemi ibridi di generazione
   g) interventi di ampliamento dell'immobile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
4. In attuazione dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non sono ammissibili le spese documentate da fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate da un condomino o effettuate da un soggetto che, rispetto al singolo condòmino, sia in relazione di coniugio o in relazione di parentela o affinità entro il secondo grado o che siano effettuate da società rispetto alle quali il richiedente rivesta il ruolo di socio o amministratore o infine da società in cui soci o amministratori abbiano una relazione di coniugio, di parentela o affinità entro il secondo grado con il richiedente. Le spese documentate da fatture relative a attività svolte da soggetti che si trovano, nei confronti dei soggetti sopra indicati, in una delle situazioni descritte dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000, inerente il divieto di contribuzione non sono ammissibili e in tali casi il contributo è rideterminato.
5. Non sono in ogni caso ammissibili le spese non specificate all'articolo 7.

Art. 9 Presentazione della domanda di contributo

1. Con avviso del direttore del servizio pubblicato sulla pagina internet dedicata al canale contributivo viene data comunicazione della apertura e chiusura dei termini di presentazione delle domande, dell'esaurimento delle risorse nonché delle eventuali nuove disponibilità.
2. Le domande non finanziate entro 12 mesi dalla data di chiusura del bando di cui al comma 1, sono archiviate.
3. Ogni richiedente condominio individuato dal codice fiscale può presentare una sola domanda per tipologia di intervento previsto alla "Tabella tipologie degli interventi ammissibili" dell'articolo 6 del bando con le limitazioni di cui ai successivi commi.
4. Non sono ammissibili domande riferite a condomini minimi come definiti all'articolo 2.
5. **Ciascuna unità immobiliare condominiale e il relativo proprietario, anche con riferimento ad altri condomini, supercondomini o condomini parziali, sono inclusi in un'unica domanda di contributo in relazione alla quota millesimale di riferimento del soggetto richiedente. La stessa persona fisica è indicata in un'unica domanda di contributo.**
6. I condòmini devono risultare proprietari della propria unità abitativa in data antecedente a quella di presentazione della domanda (almeno il giorno prima). Con riferimento ai comuni in cui vige il sistema

tavolare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), ai fini della dimostrazione del diritto di proprietà, fa fede la domanda di intavolazione.

7. Il contributo richiesto deve essere quantificato con riferimento alla sole quote millesimali delle unità abitative con le limitazioni previste agli articoli precedenti.

8. La domanda di contributo è presentata:
   a) per mezzo dell'amministratore, ove esistente;
   b) per mezzo del condomino delegato dagli altri proprietari di unità immobiliari facenti parte del richiedente condominio, in tutti gli altri casi.

9. La domanda di contributo riguarda gli interventi finanziabili elencati nella "Tabella tipologie degli interventi ammissibili ".

10. Il richiedente condominio, come definito all'articolo 2, costituito da più edifici può presentare una domanda per ciascun edificio o porzione di edificio individuato catastalmente. A tal fine è allegata alla domanda una visura catastale planimetrica aggiornata.

11. Qualora, in relazione ai medesimi interventi ammissibili e alle stesse unità immobiliari abitative, lo stesso richiedente condominio presenti più domande di contributo o siano presentate, anche da soggetti diversi, più domande per il medesimo richiedente condominio sarà ammessa la domanda presentata per prima in ordine cronologico, fatte salve eventuali rinunce.

12. La domanda contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, con l'indicazione, tra l'altro, degli interventi e dei relativi costi presunti e deve essere presentata **esclusivamente "on line",** a pena di inammissibilità, attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione), carta di identità elettronica (C.I.E.), oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

13. Per presentare domanda, il richiedente deve essere in possesso di:
   a) codice fiscale del richiedente condominio, supercondominio o condominio parziale;
   b) **contrassegno telematico (ex marca da bollo) di € 16,00**, acquistato presso i rivenditori autorizzati, o di altra documentazione che provi l'avvenuto assolvimento dell'imposta, ai fini del rispetto della vigente normativa;
   c) dichiarazione per ogni condomino attestante la **proprietà (anche nella forma della comproprietà o della titolarità della nuda proprietà),** riferita alle unità residenziale oggetto di intervento, risultante dai registri immobiliari e catastali, alla data della domanda e le ulteriori dichiarazioni previste nel modello regionale;
   d) atto di nomina dell'amministratore del condominio che presenta domanda di contributo qualora sia stato nominato,
   e) valida delibera assembleare del richiedente condominio da cui risulti:
      1) la delega all'amministratore o al condomino delegato per la presentazione della domanda di contributo;
      2) l'approvazione dello studio di fattibilità/progetto redatto nel rispetto del Decreto requisiti minimi 2025, da cui risulti:
         a. una descrizione sintetica dei lavori previsti
         b. la stima dei lavori con indicazione del quadro economico totale
         c. la stima dei lavori con indicazione del quadro economico ammissibile ai sensi del bando;
         d. il tipo di intervento con riferimento alla classificazione prevista dal Decreto requisiti minimi 2025
   f) relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (ex Legge 10/1991) con riassunto delle verifiche di legge per la tipologia di intervento previsto;
   g) l'asseverazione di professionista abilitato riferita allo studio di fattibilità/progetto e redatta sul modello messo a disposizione dall'Amministrazione, con indicazione del riscontro puntuale dei parametri richiesti e verificati ai sensi del suddetto decreto;
   h) gli APE validi di tutte le unità immobiliari di data successiva alla data entrata in vigore del D.M. requisiti minimi 2025, depositati nel Catasto regionale CENEDfvg;
   i) un prospetto riassuntivo dei dati tecnici degli APE di tutte le unità immobiliari utilizzabile ai fini del calcolo dell'indicatore richiesto all'articolo 2, comma 1, lett. y) del bando;

j) visura catastale planimetrica aggiornata con evidenza del condominio o della porzione su cui sono eseguiti i lavori di efficientamento nei casi di supercondominio, condominio inserito in un supercondominio e condominio parziale ai sensi dell'articolo 9, comma 10 del Bando
k) prospetto con la divisione millesimale della spesa complessiva con indicazione dei dati tavolari delle singole unità immobiliari, dove vige tale sistema.

14. La domanda contiene l'indicazione dei condòmini proprietari e delle unità immobiliari.
15. Non sono accettate né esaminate domande pervenute con modalità o formati differenti da quanto previsto nel presente bando. Le domande per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non vengono esaminate.
16. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente; resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa o qualora i dati indicati contenuti nella domanda non siano corretti o sia mancata la comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive.
17. Non sono consentite rettifiche di tipo sostanziale alla domanda con riferimento alla qualificazione del richiedente, all'individuazione della tipologia di intervento e alla variazione dei progetti allegati.
18. Le richieste di rettifica di eventuali errori su altre informazioni non sostanziali contenute nella domanda sono inviate all'indirizzo di posta certificata territorio@certregione.fvg.it, mediante dichiarazione sottoscritta digitalmente oppure accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 10 Termini e modalità di concessione

1. L'istruttoria delle domande è effettuata dal Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione.
2. Il Servizio compente si riserva di richiedere le integrazioni necessarie all'istruttoria della pratica. In tal caso le integrazioni e la documentazione richiesta dovranno essere fornite entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la mancata risposta del soggetto richiedente, comporta la decadenza dal diritto all'incentivo.
3. Il contributo è concesso a seguito dell'istruttoria positiva della domanda di contributo nella misura riportata all'articolo 6, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda di contributo sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, **entro il termine 90 giorni dalla presentazione della domanda**, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse e nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Il termine è sospeso nei casi previsti dall'articolo 2, comma 7 della legge 241/1990.
4. I termini relativi alla fine lavori e alla rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione ai sensi dell'articolo 64 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 11 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

1. Il contributo è erogato, su richiesta, in via anticipata, a fronte di presentazione di un'unica fideiussione bancaria o assicurativa da parte del richiedente condominio, il cui costo è compreso tra le spese ammissibili che concorrono alla determinazione del contributo concesso e di presentazione della relazione prevista dall'articolo 28 della Legge 10/1991 e disciplinata dal D.Lgs. 192/2005.
2. La fideiussione è redatta esclusivamente conformemente al modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it. La garanzia fideiussoria deve essere di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza.
3. Il decreto di erogazione anticipata è adottato entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa richiesta dai commi precedenti.

Art. 12 Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 11 del presente Bando, l'erogazione del contributo avverrà ad avvenuta conclusione dei lavori e ad avvenuta presentazione della rendicontazione ai sensi del titolo II, capo III della legge regionale 7/2000 attraverso la trasmissione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando esclusivamente l'applicativo IOL.
2. La documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione fiscale e di spesa a essi relativa, previste dal bando, devono avere data successiva alla data della domanda di contributo.
3. Per presentare la rendicontazione, il richiedente deve essere in possesso della seguente documentazione:
   a) **relazione tecnica e conformità delle opere al progetto per il quale è stato richiesto il contributo, ai sensi del punto 2.2 del Decreto requisiti minimi 2025** a firma del direttore dei lavori o di un professionista abilitato, con in allegato
      1) a1) descrizione di tutti i lavori realizzati e indicazione del riscontro puntuale dei parametri richiesti e verificati ai sensi del suddetto decreto;
      2) a2) relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (ex Legge 10/1991) con riassunto delle verifiche di legge previste dal Decreto Interministeriale 28.10.2025, aggiornata nel caso in cui siano intervenute modifiche significative all'intervento previsto;
      3) il calcolo dell'indice EP_{nren} medio del richiedente condominio post intervento come definito all'articolo 2, comma 1, lettera y) del bando;
      4) l'elenco di tutte le unità immobiliari interessate dagli interventi con i codici degli APE post intervento;
      5) gli APE validi, aggiornati nella configurazione post intervento di tutte le unità immobiliari interessate dall'intervento, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera x) del bando.
      6) per gli interventi che hanno riguardato opere sugli impianti la Dichiarazione di conformità corredata da tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa esecutrice dei lavori ai sensi del D.M. 37/2008.;
   b) **fatture** cartacee o corrispondenti all'originale conservato nel proprio cassetto fiscale o documenti equivalenti contenenti le indicazioni identificative dell'intervento e del soggetto, contenenti l'indicazione delle forniture e dei lavori eseguiti **con i costi distinti per ciascuna tipologia di intervento finanziabile e** l'individuazione dell'unità immobiliare coinvolta dall'intervento. Le spese, laddove non specificato si intendono comprensive dell'IVA.
   c) **bonifici** o documenti che attestano il pagamento, con l'indicazione degli estremi delle fatture o dei documenti equivalenti. Ai fini del controllo della documentazione di spesa deve essere esibita la ricevuta del bonifico eseguito e non è riconosciuto carattere probatorio all'ordinativo di bonifico;
   d) dichiarazione attestante la proprietà (anche nella forma della comproprietà o della titolarità della nuda proprietà)**,** riferiti alle unità immobiliari oggetto di intervento, risultanti dai registri immobiliari e catastali, con riferimento a eventuali modifiche intervenute dopo la domanda di contributo.
4. Qualora a seguito del rendiconto o di controlli successivi sia verificata la non ammissibilità di alcune spese o la ridefinizione del tipo di intervento, si procederà alla rideterminazione del contributo con eventuale recupero delle somme già erogate e con determinazione degli interessi calcolati secondo la normativa vigente.
5. Qualora, in sede di rendicontazione o a seguito dei controlli previsti dal presente bando, sia accertata la mancata realizzazione di uno o più elementi obbligatori ai sensi del DM, con riferimento alla tipologia di intervento individuata nella domanda ai sensi della "Tabella delle tipologie degli interventi ammissibili" dell'articolo 6, il contributo è rideterminato d'ufficio in misura inferiore riclassificando l'intervento realizzato in una delle altre tipologie previste dalla medesima Tabella, fermo restando che i requisiti risultino effettivamente soddisfatti.
6. A rendiconto saranno ammesse le spese relative alle medesime unità catastali indicate in domanda che risultino in categoria catastale da A1 ad A6 e A11. Non saranno ammesse a rendiconto spese per unità immobiliari che abbiano alla data del rendiconto categorie catastali diverse **da A1 ad A6 e A11** o che non siano state indicate nella domanda di contributo.

7. Sono ammesse a rendiconto le spese per le categorie catastali **da A1 ad A6 e A11**, anche a seguito della modifica del soggetto proprietario rispetto al soggetto indicato in domanda, nel rispetto delle condizioni previste dal bando ed acquisite le dichiarazioni previste all' articolo 9, comma 13, lett. c).
8. Tutti i documenti da conservare devono essere leggibili, debitamente compilati e sottoscritti qualora richiesto, nonché redatti in lingua italiana o, nel caso di fatture, tradotti dall'impresa esecutrice o corredati di traduzione asseverata
9. L'erogazione è disposta a seguito del positivo controllo della rendicontazione, sul conto corrente indicato dal richiedente **entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione completa,** fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 2, comma 7 della legge 241/1990**.** Il termine è sospeso per tutto il periodo in cui non è possibile operare sul bilancio regionale.

Art. 13 Cumulabilità del contributo

1. Il contributo è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi o agevolazioni, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di contributo.
2. Il contributo non è cumulabile con i ristori concessi ai sensi degli articoli 9 e 32 septies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) con riferimento alle spese sostenute per il medesimo intervento.
3. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo previsti per altri contributi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

Art. 14 Comunicazioni

1. Il Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Regione invia tutte le comunicazioni ufficiali relative al presente bando, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda.
2. Eventuali comunicazioni o avvisi inerenti al procedimento contributivo possono essere inviati anche tramite messaggistica automatizzata ai recapiti contenuti nella domanda di contributo. La pubblicazione sulla pagina internet dedicata al canale contributivo di un elenco, contenente il riferimento al numero della domanda presentata e l'importo del contributo concesso ed erogato, vale dome comunicazione di assegnazione e liquidazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a contributo.
3. Ogni modifica relativa ai recapiti e ai referenti della pratica, deve essere tempestivamente comunicata fino alla data di scadenza prevista nel provvedimento di determinazione definitiva del contributo.
4. Resta altresì esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale laddove non siano comunicate variazioni di recapiti, non siano ritirate le comunicazioni inviate con lettera raccomandata o non siano visualizzate le comunicazioni inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata.
5. La Regione, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva di effettuare nei confronti dei soggetti beneficiari rilevazioni o acquisizione di dati a fini statistici e di monitoraggio, in relazione a consumi e produzione di energia precedenti e conseguenti alla realizzazione degli interventi.

Art. 15 Controlli e obblighi del beneficiario

1. Ai beni oggetto di contributo di cui al presente bando non si applica la disciplina di cui all'articolo 32 della legge regionale 7/2000, come stabilito dall'articolo 3, comma 7 della legge regionale 8/2025.
2. In applicazione dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 8/2025, il beneficiario del contributo regionale si impegna a conservare ed esibire tutta la documentazione indicata all'articolo 9 per un periodo non inferiore a **cinque anni** decorrente dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione del contributo, a consentire l'accesso ai locali oggetto di incentivo ai soggetti incaricati dall'Amministrazione regionale e a comunicare variazioni di recapiti e contatti, al fine di garantire le comunicazioni relative all'attivazione dei controlli. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni

coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

3. La Regione si riserva in qualsiasi momento di effettuare controlli in loco, sulle dichiarazioni rese nella domanda e sulla documentazione tecnico contabile-amministrativa posta a fondamento dell'ammissibilità della domanda e dei provvedimenti emessi, eventualmente avvalendosi del supporto tecnico della società in house FVG Energia S.p.A, anche a seguito della stipula di appositi accordi

4. La Regione dispone la decadenza dal contributo ~~concesso~~ e, qualora il contributo sia già stato erogato, dispone la restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, nei seguenti casi:

a) qualora, in sede di controllo, non sia possibile effettuare l'ispezione in loco oppure tutta o parte della documentazione prevista dal presente bando, presentata in domanda o in rendicontazione, non sia disponibile o visionabile;

b) qualora sia accertata la non corrispondenza dell'intervento dichiarato con quelli previsti alla "Tabella delle tipologie degli interventi ammissibili"

c) qualora si accertino mutamenti delle condizioni dichiarate in domanda rilevanti ai fini dell'ammissibilità, della concessione o dell'erogazione del contributo.

5. Qualora a seguito di controlli, sia verificato che l'intervento rientri tra quelli previsti alla "Tabella delle tipologie degli interventi ammissibili", ma la spesa sia parzialmente non ammissibile, il contributo è revocato parzialmente per la medesima spesa non ammissibile, con richiesta di restituzione della somma non spettante aumentata degli interessi calcolati dalla data del decreto di revoca.

6. Ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del medesimo decreto, la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

Art. 16 Revoca

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;
b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità**,** dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine previsto dal decreto di concessione;
d) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi dell'articolo 9 del bando;
e) non sia dimostrato il miglioramento dell'Indice di Prestazione Energetica Non Rinnovabile medio del richiedente condominio previsto all'articolo 2, comma 1, lett. y);
f) si accerti la discordanza sostanziale tra quanto attestato al fine della concessione del contributo e quanto risultante a seguito di ispezioni e controlli o comunque dall'istruttoria effettuata.

2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 e seguenti della legge regionale 7/2000.

Art. 17 Responsabile del procedimento e trattamento dati personali

1. Il Responsabile del procedimento è indicato alla pagina internet dedicata al canale contributivo.

2. Con riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento

generale sulla protezione dei dati), l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/privacy/.

Art. 18 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Bando, si applicano le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 14/2002

Art. 19 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Il bando è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione, alla pagina internet dedicata al canale contributivo, ove sono indicati nominativi e contatti utili per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti.
2. Per informazioni di natura tecnico informatica si invita a consultare le linee guida pubblicate alla pagina internet dedicata al canale contributivo. È possibile, inoltre, contattare: Insiel ai seguenti recapiti, precisando il nome dell'applicativo per cui si richiede assistenza (IOL – Istanze OnLine o, se in merito al sistema di accreditamento, LOGIN FVG):

Service Desk Insiel: 800 098 788 (lun-ven 8.00 – 18.00)
per chiamate dall'estero o da telefono cellulare +39 040 06 49 013
e-mail Insiel: assistenza.gest.doc@insiel.it.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE